

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque

DEC STA - REGISTRAZIONE Prot. 0000208/STA del 09/05/2016

# DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Vista	la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto	il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
Visto	in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sui procedimenti di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
Visto	l'articolo 14 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Laghi di Mantova e Polo chimico" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
Visto	il Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Laghi di Mantova e Polo chimico";
Viste	le validazioni delle attività di caratterizzazione presso l'area Collina trasmesse da ARPA Lombardia – Dipartimento di Mantova con note del 3 luglio 2003 con protocollo n. 77370 e del 22 novembre 2004 con protocollo n. 155734, rispettivamente acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 6766/RIBO/B del 7 luglio 2003 e al protocollo n. 21346/QdV/DI del 13 dicembre 2004;
Visto	il "Progetto di bonifica dell'area Collina – Interventi di rimozione dei rifiuti e terreni contaminati", trasmesso da Syndial SpA con nota del 12 dicembre 2007 con protocollo n. 515, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 32853/QdV/DI del 19 dicembre 2007;
Visto	il parere di APAT sul "Progetto di bonifica dell'area Collina – Interventi di rimozione dei rifiuti e terreni contaminati", trasmesso con nota del 31 gennaio 2008 con protocollo n. 4355, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3320/QdV/DI dell'11 febbraio 2008;
Visto	il parere di ARPA Lombardia – Dipartimento di Mantova sul "Progetto di bonifica dell'area Collina – Interventi di rimozione dei rifiuti e terreni contaminati", trasmesso con nota del 19 febbraio 2008 con protocollo n. 24911, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 4255/QdV/DI del 20 febbraio 2008;
Visto	il documento integrativo al "Progetto di bonifica dell'area Collina – Interventi di rimozione dei rifiuti e terreni contaminati", trasmesso da Syndial SpA con nota del 26 marzo 2008 con protocollo n. 81, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 7349/QdV/DI del 1° aprile 2008;
Visto	il parere della Segreteria Tecnica Bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare <i>ex</i> articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 in merito all'urgenza di intervenire con la bonifica dell'area Collina espresso nel corso della riunione del 22 giugno 2009;
Visto	il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 31 luglio 2009, approvato con

Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8495/QdV/DI/B del 30 settembre 2009, che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il "Progetto di bonifica dell'area Collina – Interventi di rimozione dei rifiuti e terreni contaminati", trasmesso da Syndial SpA con nota del 12 dicembre 2007 con protocollo n. 515, così come integrato dal documento trasmesso da Syndial SpA con nota del 26 marzo 2008 con protocollo n. 81;

Vista

la nota della Provincia di Mantova del 23 dicembre 2010 con protocollo n. 70714, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 865/TRI/DI del 12 gennaio 2011, nella quale, richiamando una nota della ASL di Mantova del 7 dicembre 2010, si evidenzia la necessità che vengano attivate con la massima sollecitudine le procedure atte a rendere operativa la fase di rimozione dei rifiuti dall'area Collina:

Vista

la relazione sulla situazione dell'area Collina dalla quale si evince che la contaminazione dell'area è nella condizione, se non bonificata, di raggiungere in tempi brevi il Fiume Mincio e il canale Sisma con conseguente rischio per la salute della popolazione, trasmessa con nota della ASL di Mantova del 24 gennaio 2011 con protocollo n. 5594, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3677/TRI/DI del 4 febbraio 2011;

Vista

la nota del Comune di Mantova del 7 febbraio 2011 con protocollo n. 4333, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 4735/TRI/DI del 14 febbraio 2011, nella quale si definisce non ulteriormente procrastinabile la rimozione dei rifiuti nell'area Collina;

Visto

il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1618/TRI/DI/M/B del 14 giugno 2011 che ha autorizzato con prescrizioni, in via provvisoria, per ragioni d'urgenza, l'avvio dei lavori previsti nel "Progetto di bonifica dell'area Collina – Interventi di rimozione dei rifiuti e terreni contaminati":

Vista

la nota dell'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Marc della Corte dei Conti del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Marc al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, relativa alla tipologia degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista

la nota della Regione Lombardia del 15 settembre 2015 con protocollo n. 46642, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14111/STA del 16 settembre 2015 nella quale si evidenzia che per gli interventi previsti nel "Progetto di bonifica dell'area Collina – Interventi di rimozione dei rifiuti e terreni contaminati" non è prevista la necessità di procedere alla valutazione di impatto ambientale regionale, ma si comunica altresì che la Provincia di Mantova ha avviato il procedimento "Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 e 23 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 6 della l.r. 5/2010 per il Progetto di installazione ed esercizio di impianto mobile di smaltimento di rifiuti liquidi (operazione D9)";

Visto

l'Atto dirigenziale PD n. 2552 del 17 dicembre 2015 contenente la pronuncia di compatibilità ambientale relativa al "Progetto di installazione ed esercizio di impianto mobile di smaltimento di rifiuti liquidi (operazione D9)", trasmesso dalla Provincia di Mantova con nota del 22 dicembre 2015 con protocollo n. 59905, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20989 del 23 dicembre 2015;

Visto

il parere del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 15 aprile 2016 con protocollo n. 106416, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

dy

# Territorio e del Mare al protocollo n. 7693/STA del 28 aprile 2016;

# DECRETA ART. 1

- 1. È approvato il "Progetto di bonifica dell'area Collina Interventi di rimozione dei rifiuti e terreni contaminati", trasmesso da Syndial SpA con nota del 12 dicembre 2007 con protocollo n. 515, così come integrato dal documento trasmesso da Syndial SpA con nota del 26 marzo 2008 con protocollo n. 81, a condizione che siano rispettate le prescrizioni fissate nell'Atto dirigenziale PD n. 2552 del 17 dicembre 2015 contenente la pronuncia di compatibilità ambientale relativa al "Progetto di installazione ed esercizio di impianto mobile di smaltimento di rifiuti liquidi (operazione D9)", nonché le seguenti prescrizioni:
  - 1. poiché il completamento dell'intervento è demandato a un successivo progetto di bonifica è indispensabile che la rimozione delle palancole e il ripristino dello stato dei luoghi previsti nel progetto avvengano solo a condizione che sia stato approvato il progetto di bonifica generale dei suoli e della falda. Ove al termine degli interventi di scavo tale condizione non sia stata ottemperata è necessario che l'Azienda si impegni ad adempiere alla bonifica in corso con la rimozione completa di tutti i contaminanti;
  - 2. nei settori interessati dalla presenza di prodotto surnatante si deve prevedere la sua asportazione mediante idonei pozzi;
  - 3. in relazione alla richiesta di approfondimento della caratterizzazione geotecnica al fine di consolidare le ipotesi dei calcoli di verifica svolti nell'Allegato VIII del progetto, è necessario predisporre un piano di misura e controllo delle caratteristiche geotecniche dei terreni eventualmente anche durante l'avanzamento dei lavori (fase A1), per verificare la validità delle ipotesi di progetto. È importante definire i controlli da mettere in atto al fine di verificare il comportamento in campo delle strutture una volta installate e sottoposte ai carichi previsti, con particolare attenzione alla verifica che gli spostamenti conseguenti alle reazioni/cedimenti dei vincoli rientrino nei valori assunti dal progettista;
  - 4. in relazione alla progettazione strutturale:
    - a. atteso che, con particolare riferimento alla zona di confine tra l'area R1C e R1D, non si ritiene opportuno ricorrere al tipo misto di palancolato profilo semplice AZ (Soluzione A) e profilo composto (Soluzione D) in quanto la reazione risultante del sistema sarebbe influenzata prevalentemente dall'ampiezza delle deformazioni imposte dalla soluzione scelta, è necessario adottare in maniera omogenea il profilo più cautelativo;
    - b. in relazione alla soluzione progettuale di scavo dei rifiuti prevista per l'area R1C, è necessario definire in modo più dettagliato la fase di istallazione dei tiranti costituiti da barre di acciaio speciale *Dywidag* in una sezione intermedia, i quali dovrebbero compensare l'eliminazione dei puntoni utilizzati nella prima fase durante il riempimento, con materiale granulare di caratteristiche meccaniche controllate, del volume interno della pista svuotata dei rifiuti, in quanto tali tiranti sono interessati direttamente dal passaggio dell'escavatore;
    - c. deve essere attuato un piano di monitoraggio degli spostamenti e degli assestamenti delle palancole ai fini della sicurezza;
    - d. deve essere verificato nuovamente in fase A la completezza delle ipotesi sulla presenza dei carichi accidentali che insisteranno sul terreno durante i lavori di scavo e movimentazione;
    - e. è necessario rivedere i calcoli strutturali di progetto in funzione della normativa sismica attualmente vigente;
  - 5. in relazione alle attività di scavo:
    - a. nel caso in cui si realizzi, per l'area dedicata al confezionamento dei rifiuti, una copertura mobile (sommitale e laterale), provvista di sistema di aspirazione e trattamento dei vapori, si ritiene che la medesima copertura debba essere prevista anche per le aree di scavo nonché per quelle destinate alla movimentazione e selezione dei rifiuti;

do2

- b. deve dimostrarsi l'equivalenza delle due modalità di classificazione del rifiuto ai fini della selezione del destino finale dei materiali estratti: lo stazionamento in area tecnica e la caricabilità diretta del rifiuto sui mezzi di trasporto senza lo stazionamento in area tecnica; ad ogni modo, i materiali escavati accumulati e rimossi devono essere in ogni fase rintracciabili;
- c. rispetto alla Rev. 3 del Progetto di bonifica sono stati modificati i codici CER relativamente ai rifiuti industriali consistenti in:
  - residui di lavorazione solidi palabili con consistenza gommosa (resine stireniche e prepolimeri stirenici) di composizione prevalentemente organica, con presenza di solventi aromatici;
  - fanghi da demercurizzazione acque solido-palabili di composizione prevalentemente inorganica con presenza di mercurio.
  - Nella Rev. 3 approvata a tali tipologie di rifiuti erano stati assegnati rispettivamente i codici CER 070208\* "altri fondi e residui di reazione", 070207\* "Fondi e residui di reazione alogenati" e 060407\*. A tal proposito si ritiene che, come sopra definiti, non sia corretto assegnare i codici CER 19 13 01\* e 19 13 02 ai rifiuti industriali e che al più tali codici possano essere attribuiti esclusivamente ai terreni contaminati o ai terreni frammisti a rifiuti;
- d. la caratterizzazione dei rifiuti deve essere effettuata in cumuli non superiori a 500 mc e di conseguenza dovrà essere modificato il progetto per l'approntamento delle opportune aree di deposito per la caratterizzazione. Ove non vi sia la disponibilità di tale aree la caratterizzazione in situ dovrà svolgersi con modalità preventivamente concordate con l'autorità competente al controllo e comunque formando un campione composito con un numero di incrementi tali da essere rappresentativo della natura potenzialmente eterogenea del rifiuto in analogia a quanto previsto per la caratterizzazione in cumulo (norma di riferimento UNI 10802);
- e. i sondaggi finalizzati alla caratterizzazione *in situ* dei rifiuti, con campioni ogni 1,5 m lungo la verticale, devono essere spinti fino alla profondità costante di 10-11 m dal p.c., anziché essere interrotti 1,5 m sotto la quota di scavo di progetto. Tale caratterizzazione *in situ* dovrà interessare anche l'area R1d non adeguatamente indagata nell'ambito del Piano di caratterizzazione;
- f. in base ai risultati della caratterizzazione in situ dei rifiuti dovranno essere aggiornate le planimetrie e le volumetrie dei materiali da scavare; inoltre, dovranno essere presentati agli Enti di controllo dei dettagliati Piani di escavazione, di accumulo e di smaltimento dei rifiuti nei quali, mediante l'utilizzo di codici univoci, sia possibile rintracciare in ogni momento il materiale scavato dalle singole aree; ovviamente, come imposto dalla normativa vigente, non è consentita la miscelazione dei rifiuti;
- g. le acque di aggottamento provenienti dall'intervento di scavo vanno avviate a idoneo impianto di trattamento/smaltimento autorizzato;
- h. i materiali scavati durante i lavori per la realizzazione delle aree tecniche dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
- i. circa le modalità del trasporto all'esterno dei rifiuti, che non viene considerata nello schema di programma temporale degli interventi, l'Azienda deve trasmettere agli Enti Locali di controllo una documentazione di fattibilità reale in applicazione dei criteri dichiarati dal progettista, con particolare riferimento agli impianti destinatari nonché all'indicazione dei requisiti richiesti all'accettazione. Vanno individuati esattamente i siti di smaltimento finale nonché i siti intermedi in cui verranno conferiti i rifiuti per l'eventuale trattamento che dovrà essere dettagliatamente descritto: a tale proposito è opportuno prevedere al massimo un solo conferimento intermedio;
- j. per quanto riguarda le misure di monitoraggio ambientale, l'Azienda deve presentare uno specifico Protocollo di monitoraggio delle emissioni in atmosfera, indicando il numero e le ubicazioni delle stazioni di misura, i parametri misurati (che devono

An\_

- comprendere il PM10), la frequenza di campionamento, le soglie di allarme e le misure di sicurezza, la frequenza dei report;
- k. in merito alle emissioni di rumori si richiede idonea valutazione previsionale di impatto acustico, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, al fine di verificare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione presso l'area interessata dal cantiere e dai più vicini recettori sensibili, sia di carattere abitativo che ambientale;
- l. il riutilizzo *in situ* di terreni conformi alla CSC è sempre consentito, fatto salva la conformità alla destinazione urbanistica.
- 2. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
- 3. Resta salvo l'obbligo di Syndial SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame di dette Amministrazioni nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
- 4. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 31 luglio 2009.
- 5. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Mantova mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## ART. 2

- 1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, Syndial SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata
- 2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelle previste nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta da Syndial SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovrà essere prestata, qualora non sia già stata presentata a seguito del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1618/TRI/DI/M/B del 14 giugno 2011, una fideiussione bancaria a cura di Syndial SpA a favore della Regione Lombardia, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento previsto nel Progetto, pari a 84.639.400,00 euro (ottantaquattro milioni seicentotrentanovemila e quattrocento euro).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Gaia Checoucei

An\_